

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1551-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 novembre 2023 (v. stampato Senato n. 899)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2023*

(Relatori: **LUCASELLI**, per la V Commissione;
OSNATO, per la VI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni).

Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 21 novembre 2023, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1551.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1551 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 17 articoli, per un totale di 24 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 40 articoli, per un totale di 86 commi; anche sulla base del preambolo, il provvedimento appare riconducibile alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di « intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento » e di « incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale »; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge altri ambiti di intervento: 1) la tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa; 2) l'ottimale gestione, da parte degli uffici competenti, di tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di « avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità » (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 maggio 2023 sul disegno di legge C. 1151 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023); ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7-*quater* (volto ad includere l'aeroporto dell'Isola dell'Elba tra gli scali aerei delle isole minori); al comma 2-*bis* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro); ai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia); all'articolo 15-*quater* (che novella il Codice dei contratti pubblici al fine di definire il conflitto di interesse e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione in una specifica procedura); all'articolo 16-*bis* (recante alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15

comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 86 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali, in cui è peraltro previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 7-bis reca una modifica al D.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; segnatamente, la modifica interessa l'articolo 40, che stabilisce alcuni limiti e condizioni nel rispetto dei quali i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e al rispetto degli obblighi in capo ai fornitori di benzina, diesel e metano di immissione di carburanti da fonti rinnovabili, al 2030; la lettera c) del medesimo articolo attualmente dispone che, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, dal 30 giugno 2023 non è di regola conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); l'articolo in questione proroga tale termine a partire « dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC (Indirect Land-Use Change) e comunque non oltre il 1° gennaio 2025 »; a tal proposito si rammenta che, per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, l'articolo 43 del medesimo decreto legislativo impone la certificazione di ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato; a tal fine, tutti gli operatori economici della filiera di produzione devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o ad un sistema volontario di certificazione; ciò premesso, alla luce di quanto espresso, potrebbe essere approfondito il coordinamento tra l'articolo 40 e l'articolo 43 del D.lgs. n. 199/2021, richiamando espressamente le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo in materia di sistema volontario di certificazione;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e 14, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 7-bis;

il Comitato raccomanda infine:

provvedano il Legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'ur-

genza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1551 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, approvato dal Senato;

rilevato che:

il decreto-legge è composto, a seguito dell'esame da parte del Senato, da 41 articoli;

gli articoli 1 e 1-*bis* recano misure di proroga in materia di politiche abitative;

l'articolo 2 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività;

l'articolo 3 reca la rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi a favore di soggetti interessati da eventi meteorologici ed alluvionali nonché disposizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle proprie attività da parte della Fondazione Enea *Tech* e *Biomedical* e della società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a.;

l'articolo 3-*bis* differisce i termini per l'adesione al ravvedimento speciale;

l'articolo 4 proroga i termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva;

l'articolo 5 differisce il termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori;

l'articolo 5-*bis* reca il differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità;

l'articolo 6 proroga i termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali;

l'articolo 6-*bis* reca la proroga del termine per la relazione da parte dei comuni sugli obiettivi di servizio 2022 relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità;

l'articolo 6-ter differisce il termine di decorrenza dell'obbligo per i comuni di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e reca proroga in materia di *spending review* degli enti locali;

in particolare, il comma 4 dell'articolo 6-ter delinea il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo che il riparto di tale concorso sia effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

l'articolo 6-quater reca il differimento di termini in materia di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature;

l'articolo 6-quinquies proroga i termini in materia di utilizzo da parte degli enti locali di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;

l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

l'articolo 7-bis reca proroga di adempimenti certificativi in materia di bioliquidi sostenibili;

l'articolo 7-ter reca disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

l'articolo 7-quater rifinanzia il fondo finalizzato a garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba;

l'articolo 8 reca proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili;

l'articolo 8-bis proroga il termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo;

l'articolo 9 reca proroga di termini in materia sanitaria;

l'articolo 9-bis e l'articolo 10-bis recano proroga di termini rispettivamente in materia di trasporto pubblico locale e in materia di trasporti eccezionali;

l'articolo 10-bis reca la proroga della sospensione dell'efficacia del decreto - previsto dall'articolo 10, comma 10-bis del codice della strada - sui trasporti eccezionali e, per l'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti. Tale tavolo tecnico ha il compito di definire – entro il 30 ottobre 2024 – il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, che deve essere

adottato con decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata;

l'articolo 10 proroga i termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione e reca disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico;

l'articolo 10-ter proroga i termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;

l'articolo 10-quater reca proroga di termini in materia sportiva;

l'articolo 11 proroga il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare;

l'articolo 11-bis interviene in materia di elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e di differimento della rilevazione del dato associativo;

l'articolo 12 reca proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

l'articolo 13 reca disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina;

l'articolo 13-bis reca proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione;

l'articolo 14 proroga i termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato;

l'articolo 14-bis reca proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio;

l'articolo 15 reca proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza;

l'articolo 15-bis proroga termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi;

l'articolo 15-ter differisce i termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte;

l'articolo 15-quater novella il codice dei contratti pubblici;

l'articolo 15-quinquies proroga il termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile;

l'articolo 15-sexies reca il differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

l'articolo 16 reca disposizioni finanziarie;

l'articolo 16-bis prevede alcune modifiche in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016;

l'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

considerato che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera e) e lettera g), della Costituzione;

rileva altresì la materia di competenza legislativa concorrente « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento al coordinamento della finanza pubblica, in considerazione della difficile congiuntura economica, a partire dagli anni della crisi economico-finanziaria del 2010-2011, la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato gli ambiti di intervento del legislatore statale, avallando nei fatti la scelta, da questi effettuata in diverse occasioni, di introdurre vincoli anche molto puntuali per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali (sentenze n. 23 del 2014 e n. 198 del 2012);

un più ampio potere del legislatore statale è stato riconosciuto anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, avendo la Corte ritenuto che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012);

il provvedimento in esame, andando a delineare, all'articolo 6-ter, comma 4, il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilisce che tale riparto venga effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

assumono rilievo anche le materie « armonizzazione dei bilanci pubblici », « perequazione delle risorse finanziarie », « tutela della concorrenza », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, nonché quelle di competenza concorrente « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « tutela della salute », « protezione civile », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto e di comunicazione », « tutela e sicurezza del lavoro » e « istruzione »;

l'articolo 10-bis, nella parte in cui dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo tecnico per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti,

stabilisce che il piano in questione venga adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

apprezzata la proroga di cui all'articolo 1, volta ad estendere la garanzia massima del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, considerata la necessità di continuare a tutelare le categorie più fragili;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti la rimessione in termini e la proroga per il versamento di tributi e contributi a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nel mese di luglio 2023 e degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023;

evidenziato che le modifiche al codice dei contratti pubblici disposte dall'articolo 15-*quater* sono volte ad allineare la disciplina vigente alla normativa europea;

considerato che l'articolo 13 autorizza, per il 2023, la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina da parte del Dipartimento della protezione civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settem-

bre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali » (C. 1551 Governo, approvato dal Senato);

condivise le finalità dell'articolo 7-*quater*, che rifinanzia il fondo per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna;


apprezzate altresì le finalità dell'articolo 10-*bis*, che prevede la definizione, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati, del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0062680